



# COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Deliberazioni n. 44

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Individuazione di parti del territorio comunale nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della Legge Regionale 30/2019 relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì 30 del mese di LUGLIO alle ore 21:00  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

**ROMANO LUIGI**  
**GIORDANO LUIGI**  
**MAINERI EUGENIO**  
**VOLLERO LAURA**  
**MOLLI VALENTINA**  
**CAVALLARO MONICA**  
**TOGNETTI LUCA**  
**GELMINI ROSANNA**  
**CAMPO ELIA**  
**CAMMARATA VALERIA**  
**DANI FABRIZIO**  
**MAZZONE ANTONELLO**  
**MORENO ARTURO**

---

<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
<b>13</b>	<b>0</b>

**TOTALE**

Assiste il Segretario Comunale D'AVANZO ARMANDA

Il Sindaco Sig. ROMANO LUIGI assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE NELLE QUALI NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 30/2019 RELATIVE AL RIUTILIZZO PER L'USO RESIDENZIALE DEI LOCALI ACCESSORI E DI PERTINENZE DI UN FABBRICATO, ANCHE COLLOCATI IN PIANI SEMINTERRATI, LIMITATAMENTE AL RIUTILIZZO DI LOCALI CONTIGUI ALLA STRADA PUBBLICA.

In merito alla presente seduta consiliare, si dà atto che,

VISTI E RICHIAMATI:

- la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita:  
*“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;*
- l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 *“Semplificazioni in materia di organi collegiali”*: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, [...] e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;*
- il DPCM del 10.4.2020 e il DPCM dell’11.6.2020 con cui, tra l’altro, sono prorogate al 14.07.2020 le misure restrittive e le prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il DPCM 14 luglio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il quale ha prorogato fino al 31/07/2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;

PRECISATO, a tal fine, che il Ministero dell’Interno ha ritenuto la possibilità per il Presidente del Consiglio/Sindaco di regolare e valutare la registrazione della seduta caso per caso, seppure in assenza di espressa previsione regolamentare, nell’esercizio dei poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio di cui all’art. 39, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell’attività consiliare ed in relazione all’oggetto dei lavori previsti all’ordine del giorno (cfr. ex plurimis parere del 14.10.2019);

PRECISATO, altresì, che il competente Ufficio è impegnato nell'attività di aggiornamento del Regolamento del Consiglio comunale;

AL FINE di garantire adeguata pubblicità della seduta consiliare, ancorché svoltasi "a porte chiuse", stante la normativa soprarichiamata, si provvede alla trasmissione della stessa in streaming;

In prosecuzione di seduta,

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco

Punto 16, ultimo punto: "Individuazione di parti del territorio comunale nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della Legge Regionale 30/2019 relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica". Prego, Assessore Molli.

Intervento di MOLLI VALENTINA – Assessore

Grazie, Sindaco. La Legge in oggetto introduce una serie di misure volte a regolare interventi di ristrutturazione edilizia per il riutilizzo di locali accessori, pertinenze ed immobili non utilizzati. Tale Legge stabilisce il riutilizzo per l'uso residenziale, turistico, ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati attraverso interventi sino alla ristrutturazione edilizia.

La disciplina legislativa di nuova introduzione stabilisce le modalità, i limiti e le condizioni degli interventi prevedendo che la relativa realizzazione sia messa in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali ed alla disciplina del vigente PTCP. L'articolo 4 della Legge 30/2019 stabilisce che il Comune di Ceriale, come gli altri Comuni della Regione Liguria, con deliberazione di Consiglio Comunale motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e del piano dei parchi possa individuare limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica parti del proprio territorio nei quali non trovano applicazione le disposizioni della Legge relative al riutilizzo per il solo uso residenziale dei soli locali accessori e di pertinenza di un fabbricato anche collocati in piani seminterrati quando questi siano contigui alla strada pubblica.

Sono state fatte una serie di valutazioni in quanto non si poteva escludere tutto il territorio del Comune di Ceriale. Ho fatto questa richiesta, mi è stato chiaramente risposto che non si può. Perché? La Legge sembrerebbe partire da buoni presupposti, nel senso che vuole limitare l'utilizzo di suolo, per cui evitare di edificare nuove costruzioni. C'è un piccolo problema. In alcune situazioni, ad esempio nella situazione del centro storico, io parlo per Ceriale ma chiaramente valeva anche per tutti gli altri, avendo la presenza di vie spesso molto anguste e strette ai pianoterra ed ai piani seminterrati non c'è l'assicurazione di una corretta illuminazione. Quindi in funzione di quanto previsto dal Decreto Ministero della Sanità del '75 non rientreremmo in delle condizioni di salubrità accettabili anche se la Legge Regionale, nel caso in cui non mettessimo il veto, consentirebbe di fare quegli interventi, basterebbe avere una altezza interna di due metri e quaranta, per cui non ci sembrava il caso di consentire degli interventi del genere.

Per cui, considerando anche che l'introduzione della destinazione residenziale ai pianoterra dei centri storici andrebbe comunque a snaturare un po' l'aspetto architettonico, a modificare quello che è l'attuale assetto dei centri storici, noi siamo andati a mappare tutte le zone A, sia del centro storico del capoluogo sia della frazione Peagna.

Inoltre in una variante al PRG era stato stabilito che per le zone DS che sono quelle densamente edificate, che vengono definite sature, è stato introdotto il mutamento della destinazione d'uso in residenziale dei locali posti al pianterreno i cui fronti sono prospicienti le strade principali. Per cui confermiamo anche in questo caso la non applicabilità della Legge in queste zone.

Inoltre la normativa esclude già di per se stessa l'applicazione delle misure previste nelle zone Anice e PU del piano territoriale di coordinamento paesistico ovvero aree non insediate a regime conservativo

e parchi urbani. Ai fini della salvaguardia dell'incolumità pubblica si ritiene inoltre opportuno escludere dall'applicazioni della norma in aree sensibili dal punto di vista idraulico e di stabilità dei versanti escludendo pertanto le fasce A\*B, B\* e C della carta di inondabilità e le zone PG4, PG3A, PG3B e PG2 della carta di suscettività al dissesto del vigente piano di bacino. Nelle zone non escluse dall'applicazione il recupero dei locali seminterrati è consentito previa verifica geologica in merito alla non sussistenza di fenomeni di risalita della falda. Il Comune anche successivamente ai termini di cui al comma 1, ovvero 31 luglio 2020, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico ed idrogeologico locale. Le disposizioni si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abitativo edilizio. Grazie.

Si dà atto che durante l'intervento dell'Ass. Molli sono usciti dalla sala delle adunanze il Vice Sindaco Giordano e l'Ass. Maineri. Sono le ore 23,23. I presenti risultano essere n. 11.

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco

Grazie, Assessore Molli. Ci sono interventi? Consigliere Cammarata, prego.

Intervento di CAMMARATA VALERIA – Consigliere

Grazie, signor Sindaco. Questa proposta assolutamente non può non trovarci favorevoli per quanto riguarda appunto questa deroga alla Legge Regionale. Sicuramente il fatto di evitare che i piani strada o comunque i seminterrati principalmente dei centri storici, che siano quelli di Ceriale o di Peagna, sicuramente per un fatto architettonico di insieme proprio di caratteristica del centro storico, ma anche per un motivo anche dal punto di vista commerciale, nel senso che ovviamente ai pianoterra permarranno quindi i negozi che non si sa, magari in questo periodo di crisi, gli affitti possono anche abbassarsi. Questo ovviamente non dipende né da noi né da voi, ovviamente, però potrebbe incentivare il fatto che comunque tutti, e la regola vale per tutti, ovviamente, può esserci soltanto quello, in questo senso.

Ovviamente, come diceva l'Assessore, tutto il territorio non è possibile vincolarlo a questa scelta, però giustamente oltre al centro storico per queste motivazioni ma anche per quanto riguarda le aree più lontane dal centro ma che comunque appunto siano soggette al dissesto idrogeologico ed un controllo ovviamente per le zone che non rientrano in questo vincolo, un controllo ovviamente geologico che non vengono fatte cose che poi ovviamente comportino conseguenze ben peggiori. Grazie.

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco

Grazie, Consigliere Cammarata. Assessore Molli, prego.

Intervento di MOLLI VALENTINA – Assessore

Andando incontro a quello che diceva il Consigliere Cammarata, ho dimenticato di citarlo prima, corretto quello che ha detto lei, nel senso che c'è già una variante al PRG che vieta il cambio di destinazione d'uso in centro storico nel pianoterra da magazzino a residenza sulle vie principali, per cui abbiamo preferito mantenere questo vincolo, questo divieto, anche in questa occasione. Per le zone che vanno oltre l'elenco che ho fatto comunque sono state inserite per motivi di tutela paesaggistica o di tipo igienico sanitario, come dicevamo prima. Grazie.

Si dà atto che rientrano nella sala delle adunanze il Vice Sindaco Giordano e l'Ass. Maineri. Sono le ore 23,25. I presenti risultano essere n. 13.

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco

Grazie, Assessore. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi metto in votazione la delibera: "Individuazione di parti del territorio comunale nelle quali non trovano applicazione le disposizioni

della Legge Regionale 30/2019 relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica". Chi è favorevole? Unanimità. Immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chiedo scusa, ho dimenticato di chiedere al punto 14 sulla variazione di bilancio l'immediata eseguibilità. Bisogna che la votiamo. Quindi chiedo l'immediata eseguibilità della delibera riguardante: "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 – Assestamento". Chi è favorevole? Astenuti. Quattro.

A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al punto dell'ordine del giorno in discussione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati), pubblicata sul B.U.R.L. il 31 dicembre 2019 ed in vigore dal 15 gennaio 2020, introduce una serie di misure volte a regolare interventi di ristrutturazione edilizia per il riutilizzo di locali accessori, pertinenze ed immobili non utilizzati;
- l'art. 2 di tale legge stabilisce che il riutilizzo per l'uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, può essere realizzato attraverso interventi sino alla ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la disciplina legislativa di nuova introduzione stabilisce negli articoli n. 1-2-3 le modalità, i limiti e le condizioni degli interventi, prevedendo che la relativa realizzazione, purché conforme alla normativa dei Piani di Bacino e dei Piani dei Parchi, sia ammessa in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e Piani Urbanistici Comunali e alla disciplina del vigente PTCP, fatte salve le eccezioni dalla stessa previste;
- in merito a tale profilo, come specificato all'articolo 3 della L.R. 30/2019, la deroga alla disciplina urbanistica comunale opera nei confronti degli strumenti e dei piani urbanistici vigenti.

VISTO l'art.4 della sopra menzionata L.R. 30/2019 che stabilisce che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale motivata in relazione a:

- specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria;
- nel rispetto della disciplina dei Piani di Bacino e dei Piani dei Parchi.

può individuare limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica:

- parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della legge relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati;
- specifici ambiti del territorio comunale nei quali, in presenza di fenomeni di risalita della falda, è esclusa la possibilità di riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato collocate in piani seminterrati;

DATO ATTO che il comune di Ceriale è dotato di P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 180 del 15/11/01.

CHE in tale P.R.G. sono individuate due zone A: sono le parti di territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e si riferiscono in particolare ai nuclei storici di Ceriale e Peagna.

CHE è stata approvata una variante al P.R.G. sopra richiamato per la zona A1, approvata con voto regionale 112 del 10/02/2006, nella quale è presente la perimetrazione del centro storico di Ceriale, ampliata rispetto alla zona A perimetrata nel P.R.G. ed è indicato: *è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da magazzino a residenza a condizione che non siano in contrasto con le norme di regolamento edilizio ed igienico, e non coinvolgano i tracciati pubblici principali.*

CHE il tessuto del centro storico è caratterizzato dalla presenza di vie spesso anguste e strette (c.d. caruggi) dove, per i piani terra e seminterrati non è assicurata la corretta aerea illuminazione in funzione di quanto previsto dal DM sanità del 5/07/1975;

CHE l'introduzione della destinazione residenziale ai piani terra e seminterrati, ad oggi non presente, muterebbe e comprometterebbe l'aspetto architettonico dei centri storici compromettendo il valore paesaggistico del tessuto storico;

CHE per i motivi sopra esposti e quindi per motivi igienico sanitari e di decoro urbano legati al mantenimento dei valori paesaggistici del tessuto storico si ritiene di confermare l'indicazione già presente nel PUC circa il divieto di cambio di destinazione d'uso verso la destinazione residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, contigui alle strade pubbliche situati ai piani terra ed ai piani seminterrati degli edifici ricadenti nei centri storici (di Ceriale e di Peagna);

CHE è stata approvata una variante al P.R.G. sopra richiamato per la zona BS-D nella quale è indicato: *è vietato il mutamento della destinazione d'uso in residenziale dei locali posti ai piani terreno, i cui fronti sono prospicienti su strade principali (evidenziate nella Tavola 1/A – "stralcio P.R.G. in variante") ed hanno una profondità pari o inferiore a ml.7,00 o una superficie pari o inferiore a mq 60,00;*

CHE quindi anche in questo caso per gli ambiti sopra indicati l'introduzione della destinazione residenziale ai piani terra e seminterrati contigui alle strade pubbliche muterebbe e comprometterebbe l'aspetto architettonico consolidato;

CHE le zone BS individuate nel P.R.G. vigente comprendono le parti del territorio completamente edificate o dove il tipo di tessuto urbano ha raggiunto una densità edilizia tale da non permettere sostanziali modifiche in senso incrementativo.

CHE quindi tale zona per le sue caratteristiche morfologiche e lo sfruttamento intensivo di cui è stata oggetto nel tempo deve ritenersi pressoché "satura";

CHE pertanto, confermando quanto sopra indicato, non si ritiene ammissibile un ulteriore incremento del carico insediativo dovuto ai cambi di destinazione d'uso verso la destinazione residenziale per dei locali accessori e di pertinenze di un

fabbricato, ai piani terra ed ai piani seminterrati degli edifici contigui alle strade pubbliche ricadenti nell'ambito di riqualificazione 9;

CHE la norma in argomento all'art.3 esclude l'applicazione delle misure previste nelle zone ANI-CE e PU del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;

CHE ai fini della salvaguardia dell'incolumità pubblica si ritiene inoltre opportuno escludere l'applicazione della norma in aree sensibili dal punto di vista idraulico e di stabilità dei versanti, escludendo pertanto le fasce A,A\*,B,B\* e C della Carta di Inondabilità e le zone Pg4, Pg3a, Pg3b e Pg2 della Carta della Suscettività al Dissesto del vigente Piano di Bacino.

CHE l'articolo 4 della L.R. 30/2019 prevedeva che il Comune emanasse motivata deliberazione di cui in oggetto entro il 30 aprile 2020;

CHE tale termine con ordinanza regionale n. 10/2020 è stato prorogato al 31/07/2020 per le problematiche legate all'emergenza covid-19;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.ago.2000 n°267.

VISTA la L.R.24/2001 e s.m.e i.

VISTA la L.R.32/2012 e s.m.e i.

Acquisito il solo parere tecnico in ordine alla proposta in esame, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del DLgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli n. 13, espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i presenti, tutti votanti, nessuno contrario né astenuto;

#### DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la normativa per l'individuazione di parti del territorio comunale nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della Legge Regionale 30/2019 relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica ed in particolare:

- 1. Zone A come individuate dal vigente P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 180 del 15/11/01.**
- 2. Zona denominata "centro storico" dalla variante al P.R.G. della zona A1 approvata con voto regionale 112 del 10/02/2006.**
- 3. Fasce A, A\*,B ,B\* e C della carta di inondabilità del vigente Piano di Bacino.**
- 4. Zone Pg4, Pg3a, Pg3b e Pg2 della carta della suscettività al dissesto del vigente Piano di Bacino.**
- 5. Via Aurelia, Via Romana, Via Torino, Via Muragne, Via Nuova di Peagna, Via Nostra Signora delle Grazie, Via Pietrafraccia, Via Viasse, Via Burrone, Via Campore e Strada Panoramica formata da Via degli Alpini, Via Tecci e Paverne e Via Case Sottane.**

**6. Le zone ricadenti nella perimetrazione di colore rosso nell'allegata planimetria.**

**Nelle zone non escluse dall'applicazione della L.R.30/2019 il recupero di locali seminterrati è consentito previa verifica geologica in merito alla non sussistenza di fenomeni di risalita della falda.**

Dopo di chè, su proposta del Sindaco Presidente, il quale fa rilevare l'urgenza;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi favorevoli n. 13, espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i presenti, tutti votanti, nessuno contrario né astenuto;

**D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18.ago.2000, n. 267.

Intervento di Romano Luigi - SINDACO

Bene. Abbiamo concluso, grazie. È stata una serata un po' pesante. Chiedo scusa se qualche tono è andato un po' oltre i limiti, ma ci sta, da vecchi volponi quali siamo io e Mazzone ci sta che ci sia un po' di discussione, è tutto nella norma. Una volta forse si litigava di più di quanto si litiga adesso. Grazie.

A questo punto il Sindaco Presidente, avendo terminato l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno del presente consiglio, dichiara chiusa la seduta. Sono le ore 23,26.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000, N. 267.

- Per la **REGOLARITA' TECNICA**: “Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare”.

In data 21.07.2020

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. Corrado Scrivanti

- **VISTO DI COMPATIBILITA'** con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – legge di stabilità n. 183/2011 e D.L. n. 174/2012)

In data 21.07.2020

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. Corrado Scrivanti



Letto, approvato e sottoscritto

*IL PRESIDENTE*

**ROMANO LUIGI**

*IL SEGRETARIO*

**D'AVANZO ARMANDA**



# COMUNE DI CERIALE

**Provincia di Savona**

Riviera delle Palme

Area Edilizia Urbanistica e Demanio

**Normativa per l'individuazione di parti del territorio comunale nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della Legge Regionale 30/2019 relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica.**

È esclusa l'applicazione della legge regionale 30/2019 ed in particolare non sono consentiti interventi di riutilizzo per uso residenziale dei locali accessori e pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, contigui alla strada pubblica per esigenze di tutela paesaggistica e igienico-sanitaria nelle seguenti parti del territorio comunale:

1. Zone A come individuate dal vigente P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 180 del 15/11/01.
2. Zona denominata "centro storico" dalla variante al P.R.G. della zona A1 approvata con voto regionale 112 del 10/02/2006.
3. Fasce A, A\*, B, B\* e C della carta di inondabilità del vigente Piano di Bacino.
4. Zone Pg4, Pg3a, Pg3b e Pg2 della carta della suscettività al dissesto del vigente Piano di Bacino.
5. Via Aurelia, Via Romana, Via Torino, Via Muragne, Via Nuova di Peagna, Via Nostra Signora delle Grazie, Via Pietrafraccia, Via Viasse, Via Burrone, Via Campore e Strada Panoramica formata da Via degli Alpini, Via Tecci e Paverne e Via Case Sottane.
6. Le zone ricadenti nella perimetrazione di colore rosso nell'allegata planimetria.

Nelle zone non escluse dall'applicazione della L.R.30/2019 il recupero di locali seminterrati è consentito previa verifica geologica in merito alla non sussistenza di fenomeni di risalita della falda.

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO

SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO


e-mail: [ediliziaprivata@comune.ceriale.sv.it](mailto:ediliziaprivata@comune.ceriale.sv.it)

PEC: [comuneceriale@postecert.it](mailto:comuneceriale@postecert.it)

Telefono 0182.91931



Ceriale Bandiera Blu 2016-2017-2018



PEAGNA

ROSSINA

ALIZER

RONCO

SASSO CAMPESETO

LARGO

CERIALE

SANT' EUGENIO

TORSENO

CAMPORE

CAMPORE

CAMPOREITE

MURAGNE

MAR LIGURE